



STATUTO  
DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
**sos KORAI**

**ART. 1**  
**Denominazione e sede**

L'organizzazione di volontariato, denominata << sos KORAI >>, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in viale Coniugi Crigna n° 19 nel Comune di Tropea.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2**  
**Statuto**

L'organizzazione di volontariato << sos KORAI >> è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**  
**Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4**  
**Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5**  
**Finalità**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito di un'azione di contrasto alla subcultura maschilista e alla violenza di genere e di un'educazione affettiva rispettosa della dignità della persona in direzione della cultura della pace e della giustizia sociale

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività

- ┌ incontri con personalità autorevoli, di diversa formazione e competenza, rivolti alla comunità;
- ┌ cineforum e gruppi di lettura e discussione destinati alla comunità;
- ┌ sensibilizzazione e diffusione di messaggi attraverso Blog, pagina Facebook, Media;
- ┌ sportello di ascolto e di supporto attraverso social e in presenza;
- ┌ laboratori formativi rivolti a genitori, educatori, docenti, giovani, responsabili di centri associativi, imprenditori.....;
- ┌ attività a favore di persone che vivono situazioni di disagio o rischio di emarginazione (corsi di lingua per le immigrate, gruppi di ascolto, racconta la tua storia...);
- ┌ interventi di tutela e promozione dei figli minori di donne vittime di violenza e di donne in condizioni di svantaggio;
- ┌ mostre culturali e artistiche finalizzate alla diffusione dei messaggi insiti nella finalità dell'associazione a favore della comunità;
- ┌ celebrazioni delle principali giornate internazionali attinenti i temi d'interesse dell'associazione aperte al territorio;
- ┌ raccolta e diffusione di storie significative di donne del nostro territorio;
- ┌ sollecitazioni alle amministrazioni comunali del territorio e alle Istituzioni tutte, volte a promuovere azioni di contrasto alla violenza sulle donne, a favore della realizzazione della cultura delle pari opportunità, del rispetto della dignità della persona e del diritto antidiscriminatorio;
- ┌ interventi formativi nella scuola rivolti al corpo docente, alle famiglie e agli studenti per rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della cultura delle pari opportunità e della parità di genere;
- ┌ stipula di protocolli d'intesa e di collaborazione di varia tipologia con la scuola, la parrocchia, le istituzioni e le realtà associative del territorio nella logica milaniana della Educativa Territoriale, per una progettualità il più possibile condivisa;
- ┌ KORAI Festival : rassegna annuale a tema;
- ┌ report periodici sul lavoro svolto;
- ┌ documentazione delle attività realizzate e pubblicizzazione;
- ┌ campagne di sensibilizzazione.

┌ L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Calabria e particolarmente nell'ambito del Vibonese con riflessi a livello nazionale e internazionale.

## **art. 6** **Ammissione**

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, ratificata dalla assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste 4 categorie di soci:

**ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea)

**volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

**sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

**d'onore** (personalità autorevoli nominate tali dall'assemblea perché si impegnano a favore dell'associazione che non versano la quota associativa e svolgono funzioni di testimonial).

## ART. 7

### Diritti e doveri degli aderenti

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di

- ┌ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ┌ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ┌ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- ┌ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ┌ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- ┌ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito entro il mese di gennaio a pena di decadenza, all'atto della costituzione la quota sociale viene immediatamente versata.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

## ART. 8

### Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato versamento della quota associativa entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

## **ART. 9** **Gli organi sociali**

Sono organi dell'organizzazione

- ┌ Assemblea dei soci
- ┌ Consiglio direttivo
- ┌ Presidente
- ┌ Vice Presidente
- ┌ Segretario
- ┌ Verbalizzante
- ┌ Tesoriere
- ┌ Cerimoniere
- ┌ Staff progettazione

Tutte le cariche sociali sono gratuite, i rispettivi compiti sono indicati nel regolamento interno, possono essere realizzati ulteriori dettagliati regolamenti per settori specifici di intervento.

## **ART. 10** **L'assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

### **ART.11 Compiti dell'assemblea**

L'assemblea deve

- ┌ approvare il conto consuntivo;
- ┌ fissare l'importo della quota sociale annuale;
- ┌ determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ┌ approvare il regolamento interno;
- ┌ eleggere e revocare il presidente e il consiglio direttivo;
- ┌ deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

### **ART. 12 Convocazione**

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del presidente anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, trasmessa almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo mail risultante dal libro dei soci, mediante pubblicazione nel blog e nella pagina Facebook dell'associazione.

### **ART. 13 Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14**

#### **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 15**

#### **Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il consiglio.

#### **ART. 16**

#### **Il presidente**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 17** **Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da

- ┌ contributi degli aderenti, di privati e di sponsor la cui attività non sia incompatibile con le finalità dell'associazione;
- ┌ contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ┌ contributi di organismi internazionali;
- ┌ donazioni e lasciti testamentari;
- ┌ rimborsi derivanti da convenzioni;
- ┌ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ┌ contributi di fondazioni bancarie, assicurative e private.

## **ART. 18** **I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.



**ART. 19**  
**Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

**ART. 20**  
**Proventi derivanti da attività marginali**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

**ART. 21**  
**Bilancio**

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 22**  
**Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

**ART. 23**

## **Personale retribuito**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

### **ART. 24**

#### **Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

### **ART. 25**

#### **Responsabilità della organizzazione**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### **ART. 26**

#### **Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

### **ART. 27**

#### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 28**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Tropea 20 ottobre 2017**  
**Il Presidente**  
**Dottoressa Beatrice Lento**